



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/20(8) I parte
Uff. II - Ord. Sic. Pub.

Roma, **23 MAR. 2016**

AL SIG. PREFETTO DI

PALERMO

(Rif.to n. 11937 del 2/2/2016)

E, p.c.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Cessazione del regime transitorio per l'affidamento dei contratti relativi alle attività sensibili, previsto dall'art. 29 comma 2 del decreto legge n. 90/2014.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha formulato un quesito concernente le modalità con le quali, a seguito della completa attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, a partire dal 7 gennaio 2016, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia prima di affidare un contratto o autorizzare un subappalto avente ad oggetto l'esecuzione di una o più attività rientranti nei cc.dd. settori sensibili.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

In particolare, è stato chiesto di chiarire quali procedure debbano essere seguite nel caso in cui l'impresa selezionata dalla stazione appaltante non risulti iscritta nelle white list (perché non ha presentato la domanda di iscrizione, ovvero non siano stati ancora completati gli accertamenti disposti dal Prefetto ai fini della verifica dell'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia e di tentativi di infiltrazione mafiosa).

Inoltre, tenuto conto della cessazione, a far data dal 7 gennaio u.s., - come previsto dall'art. 11-bis del decreto legge n. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 - del regime transitorio stabilito dal comma 2, dell'art. 29 del decreto legge n. 90/2014, è stato chiesto, altresì, di chiarire quale debba essere la sorte dei rapporti pendenti e dell'elenco contenente i dati delle imprese che hanno presentato la domanda di iscrizione.

In considerazione della rilevanza delle questioni prospettate, ai fini di un'omogenea applicazione delle disposizioni in argomento sul territorio nazionale, si ritiene opportuno, anche sulla base delle osservazioni formulate dall'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari, fornire i seguenti indirizzi, sui quali ha espresso il proprio concorde avviso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Dal 7 gennaio 2016 la documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia è acquisita esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. La consultazione che non ha immediato esito liberatorio determina i necessari accertamenti istruttori. Al riguardo, si precisa che per le imprese straniere prive di una rappresentanza stabile in Italia -nelle more della implementazione di un'apposita funzionalità della Banca Dati, della cui attivazione si darà tempestiva notizia - la richiesta di rilascio della documentazione antimafia dovrà necessariamente continuare ad essere trasmessa alla Prefettura via posta elettronica certificata.

Anche l'iscrizione nelle white list dalla data del 7 gennaio 2016, avviene a seguito della preventiva consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

In base a tale norma, infatti, le iscrizioni nelle white list debbono essere disposte solo dopo la consultazione, da parte della Prefettura, della Banca Dati e tenuto conto degli esiti della stessa e delle eventuali conseguenti verifiche. Ciò conferma che il sistema delle cautele antimafia è imperniato esclusivamente su questa nuova piattaforma informatica, anche ai fini dell'iscrizione nelle white list.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Da quanto sopra discende che la Prefettura, per le domande d'iscrizione presentate successivamente alla data del 7 gennaio 2016, effettuerà l'inserimento dei dati relativi all'impresa nella Banca Dati (art. 3, commi 2 e 3 del D.P.C.M. 18/4/2013), avviando in tal modo - salvo che per i soggetti censiti e per i quali l'esito liberatorio consenta l'immediata iscrizione nelle white list - la fase degli accertamenti d'ufficio prevista dall'art. 25 del regolamento sul funzionamento della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (D.P.C.M. n. 193 del 2014).

Medesimo inserimento nella Banca Dati dovrà essere disposto da parte delle Prefetture per quelle imprese che hanno presentato domanda prima del 7 gennaio 2016 e sono ad oggi in attesa di iscrizione.

L'osservanza di tale procedura è assolutamente necessaria in quanto consentirà di registrare e memorizzare nel sistema della Banca Dati anche i dati relativi alle imprese in attesa d'iscrizione in white list e per le quali è stata avviata l'istruttoria, con relativo ritorno informativo per le stazioni appaltanti che consulteranno la Banca Dati per le finalità di cui si dirà in seguito.

Fatta questa precisazione, va ribadito che l'iscrizione nelle white list è cosa diversa dall'obbligo, che grava invece sulle stazioni appaltanti, di acquisire solo attraverso la consultazione delle white list, la documentazione antimafia nei casi in cui l'attività contrattuale afferisca ai settori cc.dd. sensibili.

Ciò in quanto le white list rimangono uno strumento di trasparenza che è sì funzionale agli accertamenti antimafia, ma che non postula l'attualità di una fattispecie contrattuale.

Ne deriva che, a fronte della domanda di iscrizione nelle white list (da considerare in forza della modifica apportata dal D.L. N. 90/2014 un onere per l'impresa che intenda accedere al settore dei contratti pubblici), continuano a trovare applicazione le disposizioni del citato D.P.C.M. del 18 aprile 2013¹, relative alla disciplina del procedimento di iscrizione che, giova ripetere, è momento distinto da quello dell'accertamento antimafia connesso ad una specifica fattispecie contrattuale.

¹Tale DPCM è in corso di modifica per adeguarne i contenuti alle novità introdotte dall'articolo 29, comma 1, del d.l. 90 del 2014.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Allorché l'impresa che ha presentato domanda di iscrizione nelle white list sia interessata ad accedere ad un contratto o ad un subcontratto che si inserisce nel piano di realizzazione di un'opera pubblica, e non abbia ancora conseguito l'iscrizione in white list, si pone l'esigenza di evitare che la mancata conclusione della procedura di iscrizione finisca per determinare un pregiudizio patrimoniale all'impresa, per causa ad essa non imputabile, derivante dalla impossibilità di pervenire alla conclusione del contratto.

In siffatti casi, la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.

In altri termini, la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia.

Tale procedura trova supporto nella formulazione dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice antimafia e con esso le diverse sequenze dell'accertamento in Banca Dati nell'ipotesi di esito non immediatamente liberatorio.

Al riguardo, si fa presente, altresì, che il sistema verrà a breve implementato - e di ciò si fa riserva di dare tempestiva notizia all'atto della sua attivazione - con un'apposita funzionalità volta a generare un *alert* per la Prefettura che ha in istruttoria la domanda di iscrizione e che attraverso la consultazione della Banca Dati ha avviato il procedimento di iscrizione. Ciò consentirà di conservare, sia pure in altra forma, il meccanismo di allertamento che era previsto dalla disciplina transitoria (art. 29, comma 2, del D.L. n. 90/2014, laddove prevedeva che la stazione appaltante che *"abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del governo di essere in attesa del provvedimento definitivo"*).

Dal momento della consultazione della Banca Dati decorreranno i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia. Maturati tali termini la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

E' sulla base di tale procedura che troveranno soluzione anche le situazioni relative ai cosiddetti rapporti pendenti che, come si è detto sopra, si riferiscono alle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nelle white list prima del 7 gennaio 2016 e non hanno ancora, alla data di adozione della presente circolare, conseguito l'iscrizione.

Ciò posto, ne consegue che codeste Prefetture dovranno:

- a) continuare a pubblicare nei propri siti istituzionali l'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione nelle white list, curandone il costante aggiornamento, conformemente al modello di cui all'Allegato 1 alla circolare del 28 luglio 2014, in cui è riservato un apposito spazio all'indicazione della data di presentazione dell'istanza di iscrizione. Quest'ultima circostanza, infatti, deve essere necessariamente accertata dalla stazione appaltante prima di dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;
- b) procedere, per le domande di iscrizione presentate in data anteriore al 7 gennaio 2016, e non ancora definite, all'inserimento dei relativi dati nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia al fine di "tracciare" nel sistema le imprese in attesa di iscrizione;
- c) provvedere, per ogni istanza di iscrizione successiva al 7 gennaio 2016, alla preventiva consultazione della Banca Dati che costituisce ora la modalità esclusiva per avviare ogni tipo di istruttoria (fatta eccezione transitoriamente per le imprese straniere, di cui si è fatto cenno in precedenza). Tale adempimento, come quello di cui alla lettera b), è anche indispensabile perché si generi l'*alert* di cui si è detto sopra;
- d) provvedere, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n.193, all'aggiornamento delle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia inserendo i dati relativi ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione adottati.

Infine, nell'ottica di una piena complementarietà delle white list rispetto al patrimonio informativo della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si ritiene opportuno che in tale piattaforma vengano inseriti anche i provvedimenti di iscrizione nelle white list in corso di validità e per i quali sia stato accertato che non sono intervenute modifiche negli assetti proprietari e di *governance*



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

rispetto alle verifiche effettuate al momento dell'iscrizione, onde consentire il pieno dispiegamento dell'effetto di equipollenza di cui all'articolo 1, comma 52-bis, della legge 190/2012.

Considerata la rilevanza degli adempimenti derivanti dall'applicazione del complesso quadro normativo sopra delineato, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini di una puntuale applicazione delle indicazioni interpretative ed operative sopra fornite e si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro.

II CAPO DI GABINETTO
(Lamorgese)